



---

TESTI APPROVATI

---

**P8\_TA(2016)0004**

**Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2015/2140(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti la relazione della Commissione in data 4 giugno 2015 sulla politica di concorrenza 2014 (COM(2015)0247) nonché il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna nella stessa data,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli da 101 a 109, 147 e 174;
- visti le corrispondenti regole, linee direttrici e decisioni della Commissione in materia di concorrenza,
- viste la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza UE 2013<sup>1</sup>, nonché la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE 2012<sup>2</sup> e le istanze avanzate in tali sedi dal Parlamento,
- visto lo studio, elaborato dalla Direzione generale per le politiche interne (Dipartimento tematico A (Politica economica e scientifica)) per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dal titolo "Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain (UTPs)"<sup>3</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Il mercato interno del trasporto internazionale di merci su strada: dumping sociale e cabotaggio"<sup>4</sup>,
- vista la relazione del maggio 2012 della rete europea della concorrenza (REC) dal titolo "Competition law enforcement and market monitoring activities by European

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0051.

<sup>2</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0576.

<sup>3</sup> [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL\\_STU\(2015\)563438\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf).

<sup>4</sup> <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372>.

competition authorities in the food sector"<sup>1</sup>,

- viste le direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nell'ambito della tassazione,
  - viste le conclusioni e le proposte di azione del progetto OCSE/G20 sull'erosione delle basi imponibili e il trasferimento degli utili,
  - vista la decisione della Commissione del 6 maggio 2015 di avviare un'inchiesta sul settore dell'e-commerce a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (C(2015)3026),
  - vista la direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, sulle norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno,
  - vista la comunicazione della Commissione in data 28 giugno 2014 sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia<sup>2</sup>,
  - visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,
  - visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese,
  - visto il Libro bianco della Commissione dal titolo "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE" in data 9 luglio 2014 (COM(2014)0449),
  - vista l'indagine sulla concorrenza nel settore farmaceutico dell'8 luglio 2009 e le relazioni di controllo, in particolare la quinta relazione sul monitoraggio degli accordi in materia di brevetti,
  - visto il quadro universale per i sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0368/2015),
- A. considerando che la politica di concorrenza UE rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'economia sociale di mercato in Europa ed è uno strumento essenziale per il funzionamento del mercato interno dell'Unione;
- B. considerando che, nel settore della concorrenza, la voce dell'Unione europea è ascoltata e rispettata sulla scena internazionale; che questa rappresentanza esterna unificata, indipendente e basata su competenze chiaramente definite consente all'Unione di proiettare il suo reale peso politico, demografico ed economico;

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/competition/ecn/food\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf).

<sup>2</sup> GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

- C. considerando che la politica di concorrenza è di per sé uno strumento di salvaguardia della democrazia europea, dal momento che impedisce la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi;
- D. considerando che l'Unione europea si è affermata come un'economia sociale di mercato aperta e in libera e leale concorrenza, il cui scopo è di incrementare il benessere dei consumatori e il tenore di vita di tutti i cittadini dell'Unione europea, e che l'Unione europea sta creando un mercato interno volto a garantire uno sviluppo sostenibile in Europa sulla base di una crescita economica equilibrata e della stabilità dei prezzi;
- E. considerando che l'obiettivo della rigorosa applicazione dei principi del diritto della concorrenza ai sensi del trattato UE è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della politica economica dell'Unione europea e, allo stesso tempo, di andare a beneficio dei consumatori, dei lavoratori e degli imprenditori, nonché di promuovere l'innovazione e la crescita, controllando e limitando le pratiche sleali di mercato derivanti dai monopoli e dalle posizioni dominanti di mercato, affinché ogni individuo abbia una buona possibilità di successo;
- F. considerando che l'indipendenza delle autorità di concorrenza nazionali riveste la massima importanza;
- G. considerando che ogni anno vengono cumulate perdite dell'ordine di 181-320 miliardi di EUR, pari circa al 3% del PIL dell'UE, a causa dell'esistenza di cartelli;
- H. considerando che, in termini di costi energetici, il mercato unico europeo registra risultati peggiori rispetto al mercato interno USA, con una dispersione dei prezzi del 31% rispetto al 22% negli Stati Uniti;
- I. considerando che in molti Stati membri le PMI, che rappresentano il 98% delle imprese nell'UE e il 67% degli occupati, sono interessate da una grave stretta creditizia;
- J. considerando che l'evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali stanno costando ai contribuenti dell'UE mille miliardi di euro all'anno in perdite di entrate fiscali, distorcendo la concorrenza nel mercato unico tra le imprese che pagano le tasse e quelle che non lo fanno;
- K. considerando che negli ultimi anni, in particolare, il dinamismo nell'economia digitale e, soprattutto, le distorsioni della concorrenza dovute a pratiche fiscali aggressive e alle politiche fiscali nazionali (che stanno probabilmente arrecando un notevole danno al mercato interno), hanno portato con sé nuove sfide per gli operatori del mercato, che richiedono una risposta immediata e mirata da parte della Commissione; che la cooperazione globale sul rispetto delle regole di concorrenza aiuta a evitare incongruenze nelle misure correttive adottate e nei risultati delle misure di applicazione, e aiuta le aziende a ridurre i costi di conformità;
- L. considerando che, alla luce delle sfide dell'era digitale, gli strumenti della legislazione sulla concorrenza disponibili devono essere sottoposti a una verifica approfondita;
- M. considerando che le norme internazionali del trasporto aereo in materia di concorrenza leale e la regolamentazione delle imprese statali sono carenti per quanto riguarda le compagnie aeree di taluni paesi terzi che operano da e verso l'Europa e che dominano certe tratte, causando notevoli danni alle compagnie aeree europee e limitando la connettività degli hub aeroportuali dell'Europa, con conseguente limitazione della scelta

per i consumatori europei;

- N. considerando che la concorrenza non esercita lo stesso impatto in tutti gli Stati membri;
  - O. considerando che la politica di concorrenza deve tenere conto, in particolare, degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale;
  - P. considerando che il dumping sociale è un fattore di distorsione del mercato interno che danneggia i diritti sia dei consumatori che dei lavoratori;
  - Q. considerando che la garanzia della libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali è la base della crescita dell'Europa;
1. accoglie con favore la relazione della Commissione che sottolinea l'importanza della politica di concorrenza nell'UE e osserva che essa abbraccia in sostanza il periodo in cui è stato in carica il commissario alla concorrenza Almunia nell'ultima Commissione;
  2. sollecita la Commissione a trasmettere in futuro al Parlamento il documento di lavoro per settori specifici in quanto componente integrale della relazione;
  3. si compiace del fatto che la commissaria alla concorrenza Vestager intenda lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento al fine di sviluppare la politica di concorrenza come uno degli strumenti centrali dell'Unione europea verso la realizzazione del mercato unico interno, e invita la Commissione a non attuare la politica interna UE della concorrenza in modo tale da limitare le strategie di mercato delle imprese affinché esse possano competere sui mercati globali con attori esterni all'UE;
  4. sottolinea che un'efficace e credibile politica di concorrenza non deve orientarsi esclusivamente sulla riduzione dei prezzi al consumatore, ma deve anche tenere a mente gli interessi strategici dell'economia europea come la capacità di innovare, gli investimenti, la competitività e la sostenibilità, le speciali condizioni di concorrenza per le PMI, le start-up e le microimprese e l'esigenza di promuovere elevati standard di lavoro e ambientali;
  5. invita la Commissione a porre fine al dumping sociale e sottolinea che le decisioni strategiche in materia di concorrenza devono tener conto in particolare dell'impatto sociale;
  6. ritiene che la specifica natura dell'economia digitale, caratterizzata da costi marginali in flessione e tendenti a zero e da elevati effetti di rete, favorisca l'aumento del livello di concentrazione nei mercati fondamentali; invita la Commissione ad adattare la propria politica di concorrenza alle specificità di tale settore;
  7. esorta la Commissione a completare il mercato interno nei settori in cui è ancora frammentato e incompiuto e, laddove emergano, a eliminare al più presto le restrizioni del mercato e le distorsioni della concorrenza ingiustificate; invita la Commissione a garantire che la politica di concorrenza rafforzi nel contempo la coesione sociale nell'Unione;
  8. sottolinea che l'attenzione strategica dell'attività dell'autorità di concorrenza e l'illustrazione che se ne fa nella relazione sulla concorrenza 2014 corrispondono ampiamente alle priorità comuni; ravvisa comunque in taluni settori la necessità di un intervento più determinato che la Commissione dovrebbe affrontare seriamente l'anno

prossimo; evidenzia l'importanza della cooperazione globale in materia di rispetto della concorrenza; sostiene una partecipazione attiva da parte della Commissione alla Rete internazionale della concorrenza;

9. esorta nuovamente la Commissione, come ha già fatto nella precedente relazione annuale, a evitare lo sviluppo di un'eccessiva concentrazione di mercato e l'abuso di posizione dominante di mercato in relazione alla creazione del mercato unico digitale, dato che in questo modo si garantisce un livello di servizio più elevato per i consumatori e la possibilità di prezzi più attraenti;
10. ritiene essenziale garantire condizioni eque di concorrenza nel mercato digitale e contrastare l'abuso di posizioni dominanti e l'ottimizzazione fiscale, obiettivi che, in ultima analisi, vanno a beneficio dei consumatori;
11. ritiene che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica (e-government) sia un importante fattore di sostegno alla crescita, in particolare per quanto concerne la partecipazione delle PMI; esorta pertanto gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti messi a loro disposizione dalla nuova legislazione sugli appalti pubblici per favorire la crescita nell'UE e chiede alla Commissione di sostenere tutte le iniziative legate allo sviluppo dell'e-government; sottolinea inoltre che la promozione e l'attuazione dei sistemi di e-governance in tutti gli Stati membri sono fondamentali per l'efficace controllo delle violazioni e per garantire la trasparenza sia nel settore pubblico che in quello privato;
12. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino in tempi rapidi la nuova legislazione sugli appalti pubblici, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e all'amministrazione elettronica e le nuove disposizioni concernenti l'inclusione di criteri sociali e ambientali e la suddivisione degli appalti in lotti, al fine di favorire l'innovazione e la concorrenza leale, sostenere le PMI nei mercati degli appalti e garantire l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo nell'impiego dei fondi pubblici;
13. invita la Commissione a intensificare ulteriormente gli sforzi a favore di un'ambiziosa apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici, allo scopo di eliminare l'asimmetria esistente nel livello di apertura di tali mercati tra l'UE e gli altri partner commerciali, e a tener conto, a tal fine, della relazione del Parlamento sulla proposta della Commissione relativa a uno strumento per gli appalti internazionali e sulla sua imminente revisione;
14. osserva che nel mercato unico sono venduti al consumatore prodotti che hanno composizione diversa, ma con lo stesso marchio e il medesimo imballaggio; invita la Commissione a valutare se, nell'ambito della politica di concorrenza dell'UE, si tratti di una pratica con effetti negativi sui fornitori di prodotti locali e regionali, in particolare le PMI;
15. ritiene essenziale che la Commissione continui a promuovere una migliore convergenza e una più stretta cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE;
16. si compiace della profonda interazione tra l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e la strategia del mercato unico digitale, in particolare nell'ambito delle iniziative concernenti le pratiche di geoblocco e gli accordi di licenza, al fine di completare il mercato unico digitale; ritiene che un'interazione simile sia fondamentale nel mercato interno dell'energia per rimuovere gli ostacoli al libero flusso di energia

attraverso le frontiere e per costruire l'Unione dell'energia;

17. ritiene che la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sia essenziale non soltanto per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti, ma anche per incoraggiare prezzi accessibili e scelta dei servizi per i consumatori; invita pertanto la Commissione a salvaguardare la concorrenza in tale settore, anche in relazione all'attribuzione dello spettro;
18. invita la Commissione a verificare le clausole e le pratiche sleali e illecite utilizzate dal settore bancario nei contratti con i consumatori; invita la Commissione, nel contesto della REC, a favorire gli scambi di pratiche consolidate; esorta la Commissione a ridurre ogni tipo di burocrazia generata dall'applicazione della politica di concorrenza;
19. ritiene che la politica di concorrenza debba svolgere un ruolo importante nel rendere i mercati finanziari più sicuri e trasparenti per i consumatori; si compiace inoltre delle misure legislative adottate nel settore dei pagamenti elettronici e in particolare l'introduzione di massimali per le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta;
20. ricorda alla Commissione che la politica di concorrenza prevede anche la regolamentazione del prezzo dei servizi per i quali è difficile fissare un valore di mercato, come ad esempio le commissioni degli sportelli automatici;
21. invita la Commissione a esaminare le reti degli sportelli automatici dal punto di vista della politica di concorrenza, considerando che si tratta di un'infrastruttura di rete;
22. ritiene sia opportuno riflettere ulteriormente su come sostenere le imprese europee quando competono a livello globale con altri operatori di pari dimensioni in diverse parti del mondo, i quali non devono attenersi alle stesse norme in materia di concorrenza che le imprese europee sono tenute a rispettare sul proprio terreno;
23. invita la Commissione a garantire la coerenza tra la politica commerciale e di concorrenza dell'Unione e gli obiettivi della politica industriale europea; sottolinea che la politica di concorrenza dell'Unione non dovrebbe ostacolare la nascita di campioni industriali europei nell'economia; chiede, pertanto, che la politica commerciale e la politica di concorrenza promuovano lo sviluppo e la competitività dell'industria europea sulla scena mondiale;
24. riconosce che molti settori ad alta intensità energetica sono economicamente in difficoltà e che alcuni di essi, come l'industria siderurgica, sono in crisi; esorta la Commissione a rivedere le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per i settori industriali ad alta intensità energetica, garantendo un'efficace protezione dalle delocalizzazioni del carbonio e offrendo eque opportunità alle industrie dell'UE, in particolare ai settori industriali ad alta intensità energetica più vulnerabili;

#### ***Procedura antitrust – casi di abuso di posizione dominante***

25. invita la Commissione a intensificare gli sforzi riguardo alle indagini sui casi di abuso di posizioni dominanti di mercato a danno dei consumatori dell'UE;
26. constata che gli abusi di posizione dominante sono vietati e costituiscono un grave problema nell'ambito della concorrenza;

27. è del parere che la Commissione operi con efficacia in caso di violazioni della normativa in materia di cartelli e possa apportare un sostanziale contributo alla realizzazione del mercato interno e di eque condizioni di concorrenza;
28. mette in evidenza che le pratiche anticoncorrenziali e i monopoli possono agire come ostacoli agli scambi che alterano i flussi degli scambi e degli investimenti; invita la Commissione, nell'interesse di un commercio mondiale libero ed equo, ad adottare provvedimenti a livello internazionale contro i cartelli e le pratiche anticoncorrenziali, oligopolistiche e monopolistiche che pregiudicano la concorrenza;
29. ritiene che le norme esistenti in materia di ammende da infliggere per le violazioni alle persone giuridiche debbano essere integrate da concomitanti sanzioni nei confronti delle persone fisiche responsabili; ritiene che l'importo delle ammende debba essere abbastanza elevato da avere un effetto dissuasivo; sottolinea l'importanza di una politica efficace in materia di segnalazione degli abusi, che ha aiutato la Commissione a individuare i cartelli;
30. è dell'avviso che la certezza del diritto sia fondamentale e invita la Commissione a integrare in uno strumento legislativo norme in materia di ammende analoghe a quelle imposte nelle procedure relative ai cartelli;
31. osserva che i modelli di mercato originali della politica di concorrenza possono essere inadeguati per l'economia digitale e che l'uso di indicatori basati sui prezzi in questo dinamico settore economico spesso non consente di conseguire il risultato desiderato; chiede alla Commissione di elaborare, sulla base di nuovi criteri, una valutazione giuridico-economica globale dei mercati in rapida evoluzione e dei modelli commerciali effimeri impiegati dalle imprese digitali, in modo da acquisire un'idea chiara della struttura dei mercati e delle loro tendenze e adottare le misure appropriate per proteggere i consumatori e tenere in debita considerazione l'importanza dei dati e delle specifiche strutture del mercato dell'economia digitale; sottolinea che, ai fini della definizione del mercato rilevante, in particolare nell'ambito dell'economia digitale, occorre utilizzare i pertinenti criteri di valutazione in termini di concorrenza;
32. sottolinea l'importanza della tutela della proprietà intellettuale ai fini di una concorrenza leale e deplora la mancanza di volontà da parte delle imprese globali di acquistare le licenze necessarie per l'utilizzo dei brevetti europei; invita la Commissione a proteggere efficacemente i brevetti standard essenziali e a verificare con attenzione l'acquisto legittimo delle licenze da parte degli utilizzatori dei brevetti;
33. invita la Commissione a indagare sulla possibile esistenza di una correlazione tra l'elevata presenza di politici ed ex ministri nei consigli di amministrazione delle imprese del settore dell'energia e le pratiche oligopolistiche nel settore dell'energia di alcuni Stati membri;
34. mette in discussione la lunga durata delle indagini sul gigante internet americano Google, e si rammarica del fatto che tali indagini si stiano trascinando già da anni, senza alcuna trasparenza e senza risultati definitivi da evidenziare, a riprova del fatto che fino al 2014 la Commissione è stata riluttante a indicare la sua intenzione di abolire le restrizioni del mercato; sottolinea che, soprattutto quando si tratti di mercati dinamici, simili lungaggini possono equivalere ad un assestamento di fatto del mercato e creare incertezza;

35. invita la Commissione a esaminare con attenzione la pratica adottata da Google di offrire il sistema operativo "Android" soltanto in combinazione con altri servizi propri e di vietare ai produttori la preinstallazione di prodotti della concorrenza; invita inoltre la Commissione a esaminare in dettaglio la posizione di mercato dominante di Google nel settore delle prenotazioni alberghiere dirette, e a cercare una soluzione adeguata a questo problema; sostiene le misure adottate dalla Commissione intese ad ottenere un maggior grado di interoperabilità e portabilità in tutti i settori digitali evitando, quindi, lo scenario di un asso pigliatutto; sottolinea l'importanza di dotare la Commissione degli strumenti adatti per mantenere un quadro aggiornato dei rapidi sviluppi del mercato digitale;
36. invita la Commissione a condurre e completare con attenzione tutte le altre indagini in corso sui cartelli e ad eliminare le restrizioni del mercato; si compiace del rifiuto del nuovo Commissario di piegarsi a pressioni politiche e chiede di accelerare il procedimento in modo da raggiungere risultati entro il prossimo anno; accoglie pertanto con favore la contestazione degli addebiti inviata dalla Commissione a Google riguardo al confronto del servizio acquisti; invita la Commissione a continuare a prendere in esame con determinazione tutte le preoccupazioni emerse durante le sue indagini, compresi altri ambiti di pregiudizio per le ricerche, dato che è un tassello per garantire parità di condizioni per tutti gli attori del mercato digitale;
37. osserva che la Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1/2003 nei casi di cartelli, ha la possibilità di disporre l'adozione di misure provvisorie, laddove sussista il pericolo di danni alla concorrenza gravi e irreparabili; invita la Commissione a verificare in che misura sia possibile ricorrere a tali misure nei casi interminabili riguardanti la concorrenza, in particolare nel mercato digitale;
38. ricorda che la neutralità della rete (principio in base al quale tutto il traffico internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione) riveste estrema importanza quando si tratti di garantire che non vi siano discriminazioni tra i servizi internet e la piena concorrenza;
39. sottolinea che la politica di concorrenza dovrebbe essere basata su dati di fatto e accoglie con favore l'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico e i possibili ostacoli al commercio online transfrontaliero di beni e servizi, ad esempio in settori quali l'elettronica, l'abbigliamento, le calzature e il contenuto digitale;
40. constata che il caso Google ha innescato una discussione generale sul potere di piattaforme internet dominanti come eBay, Facebook, Apple, LinkedIn, Amazon, Uber, Airbnb, ecc., sulla loro influenza sui mercati e la sfera pubblica e sull'esigenza di una loro regolamentazione per proteggerli entrambi; osserva che l'obiettivo di regolamentare le piattaforme internet dovrebbe essere quello di garantire una maggiore protezione degli utenti, mantenendo allo stesso tempo gli incentivi all'innovazione;
41. invita la Commissione a indagare sulla posizione dominante di mercato di Google in materia di prenotazioni alberghiere dirette; osserva che la società sta cercando di fare in modo che i navigatori prenotino e paghino tramite Google anziché attraverso un sito di viaggi terzo o il sito dell'hotel; sottolinea che tale comportamento è potenzialmente controverso, dato che trasforma Google in un'agenzia di viaggi online o suo equivalente, applicando commissioni di prenotazione; osserva che la gran parte degli albergatori preferisce le prenotazioni dirette, anziché attraverso un sito o aggregatore di terzi;



sottolinea che Google potrebbe sfruttare la propria posizione dominante e, nel contempo, indebolire i concorrenti nei mercati turistici, danneggiando in tal modo i consumatori;

42. plaude alle modifiche adottate di recente dalla Commissione al regolamento (CE) n. 773/2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE e alle comunicazioni ad esso associate in seguito alla direttiva sulle azioni di risarcimento del danno; si rammarica che il Parlamento non sia stato coinvolto nell'elaborazione delle modifiche;
43. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla politica di concorrenza per il completamento del mercato unico digitale; condivide l'opinione secondo cui una solida politica di concorrenza nel quadro di mercati frenetici richiede conoscenze approfondite del mercato; plaude pertanto all'analisi settoriale del commercio elettronico avviata nel quadro dell'applicazione della strategia per un mercato unico digitale;

### ***Aiuti di Stato***

44. sollecita la Commissione, custode dei trattati, a monitorare attentamente l'attuazione della suddetta direttiva da parte degli Stati membri e a garantire l'applicazione uniforme delle relative norme in tutta l'UE; esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità amministrative a livello regionale e comunale a spendersi a favore del rispetto della politica europea di concorrenza e a spiegarne la base giuridica; sottolinea l'importanza di affrontare gli aiuti di Stato orizzontali e verticali con la medesima diligenza; ravvisa la necessità di intraprendere azioni per rafforzare la consapevolezza in tutte le parti dell'Unione europea in merito alla classificazione e alla concessione di un aiuto di Stato illegale, in particolare quando le decisioni di aiuti di questo tipo equivalgono a misure anticoncorrenziali e protezionistiche; ritiene, tuttavia, che le regioni e le isole remote o periferiche dovrebbero avere maggiore margine di manovra rispetto a quello attuale, quando si tratta di applicare le norme in materia di aiuti di Stato;
45. ritiene che la Commissione, in particolare nell'ambito dei procedimenti relativi agli aiuti di Stato, debba esaminare le prove fornite dagli Stati membri in modo più rigoroso e migliorare la certezza dei fatti, visti i regolari tentativi di aggirare la base giuridica e i vincoli legali, o di cercare compromessi più o meno borderline; è del parere che tali analisi dovrebbero basarsi sulla premessa che, in settori strategici ed essenziali come l'energia, i trasporti e il sistema sanitario, gli Stati devono garantire la totale sicurezza, la continuità dell'approvvigionamento e della fornitura di servizi per tutti i loro cittadini e devono prestare attenzione a non emanare disposizioni legali che siano dannose per altri Stati membri o l'Unione;
46. ribadisce che i fondi strutturali dell'UE non possono essere utilizzati in modo da incoraggiare direttamente o indirettamente il trasferimento dei servizi o della produzione in un altro Stato membro, ad esempio tramite un periodo di attesa per le imprese beneficiarie di tali fondi; sottolinea che gli aiuti di Stato sono talvolta necessari per garantire l'erogazione di servizi di interesse economico generale (SIEG), fra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che l'intervento dello Stato è spesso lo strumento politico più efficiente per garantire la fornitura di servizi che sono fondamentali per salvaguardare le condizioni economiche e sociali in regioni isolate, remote o periferiche e nelle isole dell'Unione;
47. si compiace del fatto che la Commissione nel 2014 abbia adottato la nuova disciplina in

materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, inserendola nel regolamento generale in materia di esenzioni per categoria (RGEC);

48. accoglie con favore l'inclusione nel RGEC degli aiuti sociali per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, riconoscendo quindi il problema della connettività; sottolinea che la connettività delle regioni insulari periferiche è altresì essenziale per sostenere e sviluppare livelli accettabili di iniziativa economica e sociale attraverso il mantenimento di connessioni commerciali fondamentali;
49. accoglie con favore l'attuale indagine della Commissione relativa alle attività fiscali differite e ai crediti d'imposta differiti, che va a vantaggio del settore bancario in vari Stati membri; è del parere che tali attività e crediti fiscali differiti dovrebbero essere autorizzati retroattivamente a norma delle disposizioni in materia di aiuti di Stato laddove siano collegati a condizioni esplicite relative agli obiettivi di finanziamento per l'economia reale;
50. ribadisce la propria richiesta alla Commissione di verificare se il settore bancario abbia beneficiato, dall'inizio della crisi, di sovvenzioni e aiuti di Stato impliciti sotto forma di un sostegno non convenzionale alla liquidità;
51. accoglie con favore l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio, il cui obiettivo principale è consentire una promozione più efficace delle piccole e medie imprese, delle imprese a media capitalizzazione innovative e delle start-up, che presentano un notevole svantaggio legato alle loro dimensioni;
52. critica il fatto che i modelli fiscali distorsivi della concorrenza, in particolare, possano causare problemi considerevoli alle medie imprese e ai vari Stati membri che non applicano tali modelli fiscali;
53. plaude al fatto che la Commissione, nel quadro della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato, stia prendendo l'iniziativa di emanare nuovi orientamenti che chiariranno il significato di aiuti di Stato in ambito fiscale e nella corretta determinazione dei prezzi di trasferimento;
54. chiede alla Commissione uno studio separato che valuti se le disposizioni dell'UE sugli aiuti di Stato stiano pregiudicando il consolidamento e il rafforzamento della competitività tra le imprese europee nei confronti delle loro controparti globali, non da ultimo per quanto riguarda i meccanismi degli appalti pubblici, anche alla luce della recente conclusione del partenariato transpacifico;

### ***Controllo delle fusioni***

55. constata che, in passato, le valutazioni delle fusioni e acquisizioni nell'economia digitale sono state effettuate in modo preponderante sulla scorta del volume d'affari delle imprese interessate, il che è insufficiente; sottolinea che anche le imprese con volumi d'affari ridotti e cospicue perdite di avviamento possono disporre di un grande portafoglio clienti e, conseguentemente, di un volume considerevole di dati e di un elevato potere di mercato, come dimostra l'incondizionata approvazione da parte della Commissione dell'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook, che crea un precedente;
56. è del parere che, in alcuni ambiti economici, in particolare nell'economia digitale,

dovrebbero essere applicati criteri aggiuntivi che vadano oltre gli approcci basati sui prezzi, le quote di mercato e il volume d'affari, poiché le fusioni possono spesso implicare restrizioni del mercato;

57. ritiene che nell'economia digitale, in particolare, e nel contesto della protezione dei consumatori, le norme generali sulla concorrenza debbano essere aggiornate per restare al passo con le realtà di mercato e che debbano essere introdotti nuovi criteri aggiuntivi nella valutazione delle fusioni, quale il prezzo di acquisto, i possibili ostacoli di accesso al mercato, la vitale importanza dei dati e dell'accesso agli stessi, le particolarità delle piattaforme e gli effetti di rete associati nonché la questione di esaminare se nel settore interessato si registri o meno una concorrenza globale; sollecita la Commissione a prestare particolare attenzione al modello commerciale per le imprese nell'economia digitale e agli eventuali ostacoli all'ingresso sul mercato, inclusi fattori come la possibilità di passare da una piattaforma all'altra e la portabilità dei dati;
58. invita la Commissione a valutare la possibilità che i dettaglianti indipendenti, i quali sono autorizzati dal diritto in materia di concorrenza a collaborare fra loro attraverso i punti vendita tradizionali, possano fornire anche offerte congiunte nel commercio elettronico;
59. ritiene che l'erronea valutazione del potere di mercato, unita all'attuale definizione di mercato, vada spesso a scapito delle imprese europee, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla globalizzazione e da un mercato digitale dinamico; invita la Commissione a considerare un riadeguamento nel quadro del regolamento sulle concentrazioni;
60. esprime preoccupazione per l'approccio prettamente nazionale troppo spesso adottato in riferimento alla questione della definizione di mercato, nell'ambito del quale non si tiene debitamente conto dell'internazionalizzazione dei mercati, come ad esempio nel caso del regolamento sulle concentrazioni;

### ***Aiuti finanziari e imposte***

61. sottolinea che – come indicato per la quinta volta nella sua relazione annuale sulla concorrenza – gli aiuti temporanei di Stato nel settore finanziario erano necessari per stabilizzare il sistema finanziario globale ma che devono essere ridotti rapidamente o eliminati del tutto e sottoposti a scrutinio, se si vuole completare l'Unione bancaria; sottolinea la necessità urgente e persistente di eliminare le sovvenzioni – sotto forma di garanzie implicite per gli istituti finanziari che continuano a essere troppo grandi per fallire – allo scopo di creare condizioni di parità nel settore finanziario e di tutelare i contribuenti, nei confronti dei quali occorre prendere provvedimenti per garantire che non vengano generati utili o vantaggi a cascata per le persone giuridiche private; sottolinea l'importanza di un approccio restrittivo agli aiuti di Stato;
62. sottolinea che una concorrenza fiscale leale è indispensabile per l'integrità del mercato interno, la sostenibilità delle finanze pubbliche e la garanzia di condizioni di concorrenza uniformi;
63. ritiene che le notevoli disparità nell'utilizzo degli aiuti di Stato nel settore finanziario, emerse negli ultimi anni tra gli Stati membri, possano creare distorsioni della concorrenza in tale settore; invita la Commissione a chiarire le norme e le procedure in base alle quali gli aiuti di Stato possono essere autorizzati nel settore finanziario; è del

parere che gli aiuti di Stato per il settore bancario debbano essere ridimensionati, al più tardi una volta completata l'Unione bancaria, adoperandosi nel contempo per garantire che la regolamentazione non distorca la concorrenza a vantaggio delle grandi banche e che le PMI abbiano a disposizione un credito sufficiente;

64. ritiene che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di subordinare la concessione di aiuti di Stato alle banche alla condizione che forniscano credito alle PMI;
65. chiede alla Commissione di avviare una tabella di marcia che preveda aiuti di Stato minori ma maggiormente mirati, allo scopo di ridurre gli aiuti di Stato per consentire un abbattimento delle imposte in grado di stimolare la creazione di nuove imprese e una concorrenza leale, invece di sostenere vecchie strutture e gli attori storici;
66. sottolinea che, nell'utilizzo degli aiuti di Stato per promuovere servizi di interesse generale, l'aspetto fondamentale è il vantaggio per i cittadini anziché quello delle singole imprese o entità pubbliche;
67. invita la Commissione a vigilare sulle condizioni che la Banca centrale europea proporrà per la concessione di nuove licenze bancarie, così da garantire la creazione di condizioni di parità senza barriere elevate di ingresso sul mercato; ritiene fermamente che, data l'elevata concentrazione nel settore bancario di alcuni Stati membri, un numero maggiore di entità bancarie andrebbe a favore dei consumatori e delle PMI;
68. sottolinea l'importanza cruciale delle norme dell'UE sulle sovvenzioni nella lotta contro l'elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali;
69. si compiace delle indagini avviate nel 2014 dalla Commissione sugli aiuti di Stato illegali derivanti dalla concorrenza fiscale sleale, a vantaggio di talune imprese individuali, che nel 2015 sono state estese a tutti i 28 Stati membri dell'UE; chiede inoltre agli Stati membri di presentare in futuro alla Commissione, in debito anticipo e senza indugio, tutte le pertinenti informazioni sulle loro pratiche fiscali e, finalmente, di tenere fede al loro obbligo di comunicare alla Commissione e al Parlamento i dettagli di qualsiasi disposizione speciale che possa esercitare un impatto sugli altri Stati membri e sulle PMI;
70. osserva che, negli ultimi mandati, la Commissione ha avviato solo un numero molto ridotto di indagini su possibili casi di aiuti di Stato in ambito fiscale, nonostante i fondati sospetti resi pubblici nel frattempo; sollecita la Commissione a utilizzare i risultati delle indagini in corso come base per orientamenti più precisi ed efficaci sugli aiuti di Stato in ambito fiscale, a esercitare pienamente i poteri di cui dispone in virtù delle norme dell'UE in materia di concorrenza per contrastare le pratiche fiscali dannose e a imporre sanzioni agli Stati membri e alle imprese coinvolte in tali prassi; invita la Commissione a specificare, nel contempo, quali misure fiscali non sono coerenti con la politica sugli aiuti di Stato;
71. ritiene che, al fine di garantire una concorrenza leale tra le imprese, in linea con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, debbano essere sostenute le imprese situate in regioni che soffrono di svantaggi temporanei o permanenti e che debba essere concessa maggiore flessibilità alle regioni che soffrono di gravi problemi economici, come le regioni incluse negli obiettivi di convergenza e di competitività, e alle regioni insulari;

72. deplora che, dal 1991 a oggi, solo un numero molto ridotto di casi di aiuti di Stato rientranti nella concorrenza fiscale sleale sia stato oggetto di indagini e sottolinea la necessità di garantire un ampio accesso alle informazioni per motivare l'apertura di un numero maggiore di indagini sui casi sospetti; esprime preoccupazione in merito alle limitate risorse attualmente a disposizione dei servizi competenti della Commissione, aspetto che può ridurre la loro capacità di gestire un numero significativamente maggiore di casi;
73. sottolinea che le procedure in materia di aiuti di Stato non possono da sole porre fine in maniera definitiva alla concorrenza fiscale sleale in vari Stati membri; osserva che, a un anno dalle rivelazioni di "LuxLeaks", sono necessari ulteriori risultati concreti, come una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società, la revisione della direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto allo scopo di prevenire le frodi, l'obbligo per le grandi imprese operanti a livello internazionale di comunicare pubblicamente il volume d'affari e gli utili paese per paese, nonché l'appello agli Stati membri affinché prevedano una maggiore trasparenza nelle loro prassi fiscali e negli obblighi reciproci di comunicazione;
74. è del parere che le pratiche fiscali attualmente seguite da taluni Stati membri mettano in grave pericolo il mercato interno, che le multinazionali in particolare debbano fornire un contributo equo e adeguato alle finanze pubbliche degli Stati membri e che siano necessarie ulteriori indagini sulle diffuse pratiche fiscali dannose e sui ruling fiscali che stanno comportando l'erosione della base imponibile per l'imposta sulle società e la pianificazione fiscale aggressiva in Europa; accoglie con favore il rinnovo del mandato della commissione TAXE;
75. ritiene che la concorrenza fiscale leale rappresenti uno degli elementi costitutivi del mercato interno e che, fatta salva la competenza primaria degli Stati membri, la concorrenza fiscale sleale debba essere evitata, ad esempio mediante basi imponibili armonizzate, scambi di informazioni tra le autorità fiscali e la concessione di un diritto giuridico esplicito di controllare i movimenti di capitale, se essenziale per il corretto funzionamento del sistema fiscale nell'Unione; ritiene che l'introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società contribuirebbe a rendere il sistema più trasparente; ritiene che la questione del consolidamento possa essere affrontata in una fase successiva e che non debba costituire un ostacolo alla rapida introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società;
76. sottolinea che, nel mercato interno, i nuovi operatori e le PMI operanti in un solo paese sono penalizzati rispetto alle società multinazionali, le quali possono trasferire gli utili o attuare altre forme di pianificazione fiscale aggressiva attraverso una serie di decisioni e strumenti che soltanto loro hanno a disposizione; osserva con preoccupazione che, a parità di condizioni, i debiti d'imposta più bassi che ne conseguono lasciano alle società multinazionali un utile netto delle imposte più elevato e creano condizioni di disparità a scapito dei loro concorrenti nel mercato interno che non ricorrono alla pianificazione fiscale aggressiva e pagano le tasse nel luogo o nei luoghi in cui generano gli utili; sottolinea che la promozione di pratiche fiscali dannose mediante la costituzione di una società europea a responsabilità limitata con un socio unico, il cui regolamento indica esplicitamente la possibilità di avere due sedi distinte, ossia una sede legale in un luogo e un centro amministrativo in un altro, costituisce un approccio errato per l'UE;
77. sottolinea che alla Commissione deve necessariamente essere garantito l'accesso ai dati oggetto di scambio tra le autorità fiscali che sono pertinenti nel contesto del diritto in

materia di concorrenza;

78. ritiene che la concorrenza leale possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale; invita la Commissione ad adeguare la definizione di "stabile organizzazione" in modo che le imprese non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono un'attività economica; sottolinea che tale definizione dovrebbe considerare anche la situazione specifica del settore digitale, garantendo che le imprese che svolgono attività completamente dematerializzate siano ritenute munite di una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese;
79. sottolinea che la Commissione, quando si occupa di decisioni in materia di concorrenza, deve considerare il mercato interno come un solo mercato e non come una serie di mercati locali o nazionali;
80. ritiene che, dati gli studi secondo cui il valore stimato annuo della frode e dell'elusione fiscali ammonta a mille miliardi di euro (1 000 000 000 000), gli Stati membri debbano agire in modo definitivo e limitare tali pratiche; ritiene che la riduzione della frode e dell'elusione fiscali sia essenziale per compiere progressi nel consolidamento dei bilanci pubblici; si compiace della recente adozione, da parte dei ministri delle Finanze del G20, delle nuove norme elaborate dall'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che migliorano la trasparenza, eliminano le scappatoie e limitano il ricorso ai paradisi fiscali; ritiene che, in virtù del suo grado di integrazione, l'UE debba andare al di là delle proposte presentate nel progetto dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili in termini di coordinamento e convergenza, onde evitare ogni forma di concorrenza fiscale dannosa nel mercato interno; sottolinea, tuttavia, che l'approccio dell'OCSE continua a essere basato su norme non vincolanti e che la sua azione deve essere integrata da un quadro legislativo adeguato a livello dell'UE per poter affrontare le esigenze del mercato unico, ad esempio sotto forma di una direttiva contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili che si spinga oltre l'iniziativa dell'OCSE sullo stesso argomento, nei settori che non sono sufficientemente coperti; chiede che sia effettuata una valutazione dell'impatto economico, finanziario e in termini di concorrenza dell'evasione e della frode fiscali;
81. ritiene che, date le pratiche fiscali sleali attuate da alcuni Stati membri, la politica del mercato unico e la politica in materia di concorrenza debbano andare di pari passo nel tentativo di garantire un'equa ripartizione degli utili e di impedire il loro trasferimento verso taluni Stati membri o persino al di fuori dell'UE, onde ridurre al minimo il debito d'imposta;
82. sottolinea che uno scambio di informazioni in materia fiscale completo, trasparente ed efficace rappresenta un presupposto fondamentale per evitare la pianificazione fiscale aggressiva; sottolinea nel contempo che la semplificazione degli accordi in materia fiscale a livello di Stati membri contribuirebbe in modo sostanziale alla promozione della trasparenza e della chiarezza;
83. si compiace dell'intenzione del commissario per la concorrenza di riorganizzare il controllo degli aiuti di Stato nell'ambito di un giusto onere fiscale per tutti; auspica che, prima di tale riorganizzazione, sia effettuata una valutazione completa e incondizionata e invita gli Stati membri a mettere a disposizione del Parlamento tutti i documenti richiesti e ad abbandonare il loro attuale atteggiamento di blocco, che impedisce di

compiere progressi nel settore; osserva che in tale contesto occorre tenere presente che Stati membri diversi devono rispondere a imperativi politici diversi a seconda della rispettiva ubicazione geografica, delle loro dimensioni, delle risorse fisiche e di altro genere e della situazione di sviluppo economico e sociale e chiede che gli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia fiscale siano rivisti per coprire i casi di concorrenza sleale che vanno oltre i ruling fiscali e i trasferimenti;

84. invita la Commissione a definire nel prossimo futuro orientamenti dettagliati sugli aiuti di Stato in materia fiscale e sui prezzi di trasferimento; sottolinea che orientamenti di questo tipo in altri ambiti si sono dimostrati particolarmente efficaci per eliminare e prevenire l'introduzione negli Stati membri di certe pratiche che non rispettano le disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato; sottolinea tali orientamenti possono essere efficaci soltanto se stabiliscono disposizioni molto specifiche, anche sotto forma di soglie quantitative;
85. invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre sanzioni nei confronti dello Stato o dell'impresa coinvolta, in casi gravi di aiuti di Stato illegali;
86. invita la Commissione a modificare senza indugio le disposizioni esistenti per permettere che gli importi recuperati a seguito di una violazione delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato in materia fiscale siano restituiti agli Stati membri che hanno subito un'erosione delle loro basi imponibili o del bilancio dell'UE e non allo Stato membro che ha concesso l'aiuto di Stato illegale, come avviene attualmente, dato che questa norma incentiva ulteriormente il raggirio fiscale; incoraggia la Commissione a esercitare appieno i suoi poteri in conformità delle norme dell'UE in materia di concorrenza per combattere le pratiche fiscali dannose;
87. chiede un quadro legislativo dell'UE che prevenga le distorsioni della concorrenza attraverso la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale; raccomanda, onde creare condizioni di parità, l'introduzione di uno scambio obbligatorio automatico dei ruling fiscali, una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e la garanzia che nessun utile esca dall'UE senza essere stato tassato;

### ***Concorrenza nell'era della globalizzazione***

88. sostiene che la cooperazione internazionale è indispensabile per un'efficace applicazione dei principi del diritto in materia di concorrenza nell'era della globalizzazione; invita pertanto la Commissione a promuovere a una più stretta cooperazione internazionale sulle questioni relative alla concorrenza; sottolinea che gli accordi sul diritto in materia di concorrenza, che consentono uno scambio di informazioni tra le autorità garanti della concorrenza responsabili delle indagini, possono offrire un contributo particolarmente efficace alla collaborazione internazionale sulle questioni relative alla concorrenza;
89. ritiene che il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e tutti gli altri accordi internazionali commerciali e di investimento debbano dedicare una sezione importante alla concorrenza;
90. sottolinea che i partner commerciali dovrebbero trarre vantaggio dalla crescente concorrenza nel settore del commercio, dagli investimenti del settore privato, compresi quelli realizzati con la formula dei partenariati pubblico-privato, e da un livello più elevato di benessere dei consumatori;

91. sottolinea che l'UE dovrebbe adoperarsi maggiormente nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione degli accordi commerciali per valutare, tra l'altro, se le norme in materia di concorrenza sono rispettate e se gli impegni assunti dai partner commerciali sono pienamente soddisfatti e attuati;
92. invita la Commissione a utilizzare la politica commerciale come strumento di lavoro per definire norme globali in materia di politica di concorrenza allo scopo di eliminare i numerosi ostacoli al commercio che tuttora si riscontrano; considera che l'obiettivo a lungo termine di un accordo multilaterale sulle norme di concorrenza, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, sia la soluzione ottimale;
93. sostiene le iniziative della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e dell'OCSE nell'ambito della politica di concorrenza nonché il loro impegno a migliorare la cooperazione mondiale in tale ambito;
94. incoraggia la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a partecipare attivamente alla rete internazionale della concorrenza;
95. chiede l'adozione di misure volte a garantire che tutti i prodotti importati dai paesi terzi rispettino le norme ambientali, sanitarie e sociali applicate dall'Unione e difese sul mercato mondiale, in modo da tutelare i produttori industriali europei da una concorrenza sleale;
96. invita la Commissione a sostenere gli sforzi profusi dai paesi in via di sviluppo per promuovere la concorrenza leale; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la cooperazione, in particolare con le autorità garanti della concorrenza delle economie emergenti, e garantire che siano poste in essere adeguate misure di salvaguardia;
97. osserva che la parità di accesso alle risorse, comprese le fonti di energia, influisce in modo determinante sulla capacità di garantire la concorrenza leale nel mercato mondiale; evidenzia a tale proposito l'importanza che gli accordi commerciali prevedano un'energia sostenibile a costi contenuti e la sicurezza dell'approvvigionamento;

### *Concorrenza nei vari settori*

98. invita la Commissione a rendere noti i risultati delle indagini in corso sulle pratiche concorrenziali nei settori della filiera alimentare, dell'energia, dei trasporti e della comunicazione;
99. si compiace dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato alle compagnie aeree e agli aeroporti dell'UE, che rientrano nel pacchetto della Commissione per la modernizzazione degli aiuti di Stato; invita la Commissione a definire con urgenza, negli accordi internazionali, un insieme analogo di norme per le compagnie aeree sovvenzionate che operano dai paesi terzi verso l'UE e viceversa, al fine di garantire una concorrenza leale tra l'UE e i vettori dei paesi terzi;
100. esorta la Commissione a promuovere lo scambio di buone pratiche attraverso la rete europea della concorrenza al fine di rispondere alle preoccupazioni sollevate riguardo alle alleanze tra distributori, che in molti casi sono già oggetto di indagini da parte delle autorità competenti degli Stati membri; chiede che, nel corso di tali discussioni, siano esaminate le interazioni tra il livello nazionale ed europeo;



101. esorta la rete europea della concorrenza a discutere della crescente rete delle alleanze di acquisto al dettaglio a livello nazionale e di UE;
102. invita la Commissione a sviluppare progressivamente il quadro di concorrenza dell'UE per includere nel monitoraggio della filiera alimentare in Europa gli indicatori relativi ai sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), compresi gli indicatori rientrati nei titoli "Prezzi equi e contratti trasparenti" (S.2.1.1.) e "diritti dei fornitori" (S2.2.1);
103. chiede l'istituzione di un osservatorio europeo dei prezzi alimentari e agricoli all'origine e a destinazione; richiama l'attenzione sull'indice spagnolo dei prezzi origine-destinazione IPOD quale possibile modello di monitoraggio dei potenziali abusi dei dettaglianti nei confronti di agricoltori e consumatori;
104. chiede un intervento vincolante nella filiera alimentare contro i dettaglianti che danneggiano agricoltori e consumatori;
105. è particolarmente preoccupato a causa della situazione nel settore lattiero-caseario, dove i dettaglianti hanno imposto prezzi molto inferiori ai costi dopo la fine del sistema delle quote latte;

#### ***Rafforzamento democratico della politica di concorrenza***

106. si compiace del dialogo periodico tra il commissario per la concorrenza e il Parlamento, ma ritiene che il diritto di audizione su sostanziali questioni di fondo non sia sufficiente;
107. osserva che, nell'ambito del diritto in materia di concorrenza, il Parlamento partecipa al processo legislativo soltanto mediante la procedura di consultazione, il che significa che può esercitare un'influenza molto minore sulla legislazione rispetto alla Commissione e al Consiglio;
108. accoglie con favore il dialogo regolare che la Commissione intrattiene con il Parlamento sulle questioni relative alla concorrenza; chiede nuovamente che le direttive e gli orientamenti legislativi fondamentali siano adottati nell'ambito della procedura di codecisione; è del parere che l'attuale dialogo tra il Parlamento e le autorità garanti della concorrenza nell'UE debba essere intensificato, in particolare allo scopo di valutare le richieste presentate dal Parlamento negli anni precedenti e di darvi seguito; ritiene che l'indipendenza della DG Concorrenza della Commissione sia della massima importanza affinché possa raggiungere con successo i suoi obiettivi; invita la Commissione a riassegnare alla DG Concorrenza risorse finanziarie e umane sufficienti; chiede soprattutto una rigorosa separazione tra i servizi in cui sono elaborati gli orientamenti e quelli responsabili dell'applicazione di tali orientamenti nei casi specifici;
109. ritiene che al Parlamento dovrebbero essere conferiti poteri di codecisione in materia di politica di concorrenza; deplora il fatto che gli articoli 103 e 109 TFUE prevedano solo la sua consultazione; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile; propone che tale deficit sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato con la prossima modifica del trattato;
110. chiede che gli siano conferiti poteri di codecisione nella politica di concorrenza, in particolare quando si tratta di principi fondamentali e orientamenti vincolanti, e deplora che tale ambito della politica dell'Unione non sia stato rafforzato nella sua dimensione

democratica in occasione delle ultime modifiche del trattato; invita la Commissione a presentare proposte per apportare la corrispondente modifica ai trattati così da estendere il campo di applicazione della procedura legislativa ordinaria includendovi anche il diritto in materia di concorrenza;

111. esorta la Commissione a coinvolgere maggiormente il Parlamento nelle indagini specifiche del settore, tutelando nel contempo la riservatezza di talune informazioni trasmesse dalle parti interessate; chiede che in futuro i regolamenti del Consiglio si basino sull'articolo 114, che tratta il funzionamento del mercato interno, affinché possano essere adottati mediante la procedura di codecisione, se l'auspicata modifica del trattato non è prevista in tempi brevi; sottolinea che i lavori relativi alla direttiva sul risarcimento dei danni possono servire da modello per la futura cooperazione interistituzionale sulle questioni concernenti la concorrenza; invita il commissario per la concorrenza a proseguire il dialogo avviato con le commissioni competenti del Parlamento e con il gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento;
112. ritiene che nel prossimo futuro la Commissione dovrebbe inoltre effettuare e pubblicare un'analisi pubblica orientata ai risultati e mirata delle diverse proposte avanzate dal Parlamento sull'evoluzione della politica di concorrenza;
113. sottolinea che la DG Concorrenza della Commissione, nei suoi lavori futuri, dovrebbe tenere in debito conto i punti di vista adottati dal Parlamento nelle ultime relazioni sulla politica in materia di concorrenza;
114. reputa che tutte le forme di dialogo sinora testate e consolidate debbano essere mantenute;

o

o o

115. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali garanti della concorrenza.